

Statuto

"Associazione pescatori di Bosconero"

Sede, Costituzione, durata oggetto sociale

Art. 1 Con atto a rogito Notaio Guido Malusa di Bosconero in data 11 marzo 1992 Rep. n. 17101 Racc. n. 2525, registrato a Torino il 30 marzo 1992 al n. 11985, è stata costituita l'"**Associazione pescatori di Bosconero**". Il presente statuto è redatto in conformità alla Corte Costituzionale, al Codice Civile e al D.Lgs 117/17. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo APS (Associazione di Promozione Sociale) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione al RUNTS.

Art. 2 L'Associazione ha sede in Bosconero (TO) in Regione Gerbido, 10080.
Ha durata illimitata. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune.

Art. 3 L'Associazione non ha fini di lucro ed è Associazione di Promozione Sociale.
E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla Legge.

Principi e scopi di interesse generale dell'Associazione

Art. 4

L'Associazione ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 117/17, di svolgere in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale nell'ambito dell'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale.

Più precisamente l'Associazione si pone come scopo statutario ed attività istituzionale:

A) l'esercizio e la diffusione della pratica della pesca: sportiva, dilettantistica o ricreativa;

B) la promozione di iniziative a carattere sociale, didattico, culturale e ricreativo;

C) di favorire e sollecitare iniziative atte ad armonizzare la vita

associativa, allo scopo di accrescere le capacità morali, intellettuali, fisiche dei soci, quelle innovative e quelle ad alto contenuto culturale, sociale e di integrazione.

D) di promuovere l'assistenza e la solidarietà fra i soci.

L'Associazione può inoltre stipulare apposite convenzioni con istituzioni ed enti pubblici per la fornitura di prestazioni e servizi in linea con le previsioni e gli scopi del presente Statuto.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo. Nell'individuazione delle iniziative da promuovere, realizzare o gestire ai sensi dei precedenti commi, saranno privilegiate quelle suscettibili di più larga partecipazione dei Soci e In particolare esercitare, in via principale attività di interesse generale di perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Per raggiungere gli scopi sociali, l'Associazione può aderire ad organizzazioni, organismi, enti nazionali ed internazionali che perseguono gli stessi scopi e di cui condivide le finalità statutarie e può aderire ad iniziative promosse da altri Circoli anche aziendali o associazioni con gli stessi scopi sociali.

Le attività di cui ai precedenti commi sono svolte dall'Associazione in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Soci

Art. 5. Possono associarsi le persone fisiche e giuridiche, gli enti e le società che ne facciano richiesta; purché accettino gli articoli dello Statuto, i regolamenti interni e che condividano gli scopi dell'Associazione.

Le persone giuridiche, le società di persone e gli enti devono validamente comunicare per iscritto le generalità del loro rappresentante.

Gli aspiranti soci faranno domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo della Associazione.

I sopracitati soggetti acquisiscono il diritto ad ottenere il rilascio della tessera ed usufruire dei servizi dell'Associazione con il pagamento della relativa quota sociale, resta facoltà del Consiglio Direttivo di confermare la loro qualità di soci entro trenta giorni dall'evento. Sarà facoltà dei richiedenti, in caso

di mancata conferma di iscrizione, ricorrere, contro l'avverso parere al collegio dei Probiviri o in assenza al Collegio dei revisori dei conti.

Tutti i Soci hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'Associazione, escludendo espressamente ogni tipo di discriminazione derivante dalla temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Fermi restando i diritti e doveri come precisati nei precedenti capoversi, tutti i soci maggiori di età, in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto di voto in assemblea. I soci minori possono partecipare alle votazioni attraverso il voto espresso dagli esercenti la potestà genitoriale.

Diritti e doveri dei Soci

Art. 6 L'appartenenza all'Associazione implica per i Soci l'accettazione del presente Statuto e delle disposizioni regolamentari emanate dagli organi competenti in attuazione dello stesso.

Tutti i soci, nel rispetto delle norme che disciplinano le singole attività, iniziative o manifestazioni hanno diritto di:

- a) frequentare i locali e usare le attrezzature messe a disposizione dall'Associazione;
- b) partecipare alle manifestazioni promosse dall'Associazione e beneficiare dei servizi, provvidenze ed agevolazioni;
- c) esaminare i libri sociali.

Possono partecipare alle attività dell'Associazione i familiari conviventi dei soci e i soci di associazioni e/o di federazioni di secondo grado a cui la stessa Associazione aderisce e che abbiano stipulato accordi di collaborazione o di reciprocità con la stessa.

Art. 7 E' esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa. Il Socio rimane tale fino a quando lo stesso non recede dall'Associazione o non si verifichino una delle cause che ne prevedono l'esclusione, come stabilito dal successivo art.10.

Art. 8 I Soci hanno diritto di ricevere all'atto di ammissione la tessera sociale, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle assemblee.

Art. 9 I Soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di Associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo ed all'osservanza

dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Art. 10 I Soci dell'Associazione Pescatori di Bosconero sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
- c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione.

I soci espulsi o radiati potranno ricorrere contro il provvedimento ai probiviri se eletti o al Collegio dei revisori dei conti che nella occasione assumono i compiti propri del collegio dei Probiviri.

Art. 11 I soci devono corrispondere, entro il termine del 30

la quota associativa annuale nell'importo stabilito dall'Assemblea dei Soci. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

L'Associazione provvede al pagamento degli oneri di legge relativi al lago e terreno circostante.

Organi dell'Associazione

Art. 12 Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Segretario;
- Il Collegio dei Sindaci (se eletto)
- Il Collegio dei probiviri (se eletto)

Assemblea dei Soci

Art. 13 L'Assemblea dei soci è composta da tutti gli associati.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata:

- con avviso affisso nella bacheca dell'Associazione almeno dieci giorni prima della riunione e contenere i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale assemblea di seconda convocazione;
- con avviso attraverso mezzi elettronici di comunicazione precedentemente concordati con i soci, e dovrà contenere i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'assemblea.

Art. 14 L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente del consiglio direttivo almeno una volta l'anno; inoltre dovrà essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata dal almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto. Essa è presieduta dal Presidente del consiglio direttivo, il quale nomina a sua volta fra i Soci un segretario verbalizzante, approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, elegge e revoca il consiglio direttivo, approva il bilancio consuntivo, delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, fusione, trasformazione dell'Associazione, è ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea dei Soci:

1. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
2. approva il bilancio preventivo e consuntivo;
3. approva il rendiconto annuale della attività svolta;
4. delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
5. propone iniziative tendenti alla realizzazione degli scopi e le finalità dell'Associazione
6. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
7. delibera inoltre su ogni altro punto posto all'ordine del giorno nell'avviso di convocazione;
8. delibera sulle modifiche statutarie e dell'atto costitutivo;
9. delibera sulla trasformazione, la fusione o la scissione

dell'Associazione, inoltre delibera sullo scioglimento dell'Associazione: il patrimonio verrà liquidato ai sensi di legge e secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo.

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle assemblee dei soci, rimangono affisse nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'assemblea.

Art. 15 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti, su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, la seconda convocazione può avere luogo mezz'ora dopo la prima convocazione.

Art. 16 Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali la votazione può avvenire a scrutinio segreto. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato tramite delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato potrà rappresentare un massimo di tre associati. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei soci (il periodo minimo di iscrizione potrà essere ulteriormente ridotto ma non aumentato) che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

La convocazione dell'assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dal precedente art. 13. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci sia in prima che in seconda che in ogni eventuale ulteriore convocazione.

L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo

Art. 17 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre consiglieri e massimo di nove, con una maggioranza formata da soci eletti dall'assemblea dei soci e resta in carica per tre anni. I membri del consiglio sono rieleggibili.

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge, fra i suoi membri di comprovate capacità organizzative, il Presidente (se ciò non è già avvenuto in sede di assemblea), il Segretario e il Vice Presidente.

Art. 18 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Esso:

- redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei Soci.

In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti o, in caso di loro mancanza, esaurimento, indisponibilità, l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezioni.

Art. 19 il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Segretario il quale:

- è responsabile della gestione amministrativa;
- redige i bilanci da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Il Presidente del Consiglio Direttivo

Art. 20 Il Presidente del Consiglio Direttivo deve essere un

socio. Ad esso compete la firma sociale e la legale rappresentanza dell'Associazione. Egli presiede e convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell'ausilio di collaboratori esterni all'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

I Collegi: Sindacali e Probiviri

Art. 21 Il Collegio Sindacale o dei Revisori dei Conti, qualora eletto.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi eletti nell'assemblea dei soci.

Il Collegio ha il compito di verificare periodicamente la contabilità, la cassa e l'inventario dei beni mobili, di esaminare e di controllare il conto consuntivo, di redigere una relazione di presentazione dei bilanci all'Assemblea, di controllare la corretta applicazione delle leggi e dei deliberati.

Il Collegio Sindacale nella sua prima riunione elegge un Presidente.

Art. 22 Il Collegio dei Probiviri, qualora eletto si occupa della risoluzione di tutte le controversie di qualsiasi natura insorte fra i soci, fra questi ultimi e l'Associazione.

I componenti del Collegio dei Probiviri decidono senza formalità alcuna quali amichevoli compositori.

Tutti i soci hanno diritto di presentare reclami e di inviare segnalazioni al Collegio dei Probiviri in relazione all'attività dell'Associazione per quanto di competenza del Collegio stesso.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri debbono essere prese con la presenza di almeno tre membri tra effettivi e supplenti e possono essere impugnate davanti all'Assemblea.

Le norme relative alle elezioni, alla composizione ed al funzionamento del Collegio dei Probiviri, sono analoghe a quelle previste per il Collegio dei Sindaci Revisori.

Il Collegio dei Probiviri è tenuto a verbalizzare le proprie decisioni.

Patrimonio dell'Associazione

Art. 23 Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed

è costituito:

- quote associative.
- eventuali contributi pubblici.
- proventi delle manifestazioni e delle gestioni dell'Associazione.
- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione.
- da tutti gli altri contributi anche di natura commerciale eventualmente conseguiti in via marginale dalla Associazione per il perseguimento o il supporto delle attività istituzionali;
- donazioni, lasciti, elargizioni speciali, sia di persone sia di enti pubblici o privati.

Le somme di cui al punto precedente, si intendono date senza vincolo di scopo e/o di risultato, essendo pertanto escluso che l'Associazione si debba ritenere limitato o vincolato nei confronti del donante.

In tutti i casi in cui il vincolo associativo dovesse sciogliersi, il socio non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata, né alla divisione del patrimonio sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili od avanzi di gestione, di fondi o riserve durante la vita dell'Associazione a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 24 Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione non sono rimborsabili in nessun caso e sono, insieme a tutti gli altri contributi associativi, intrasmissibili e non rivalutabili.

Rendiconto economico-finanziario

Art. 25 Il rendiconto economico-finanziario comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea per la sua approvazione entro il trenta aprile dell'anno successivo e da questa approvato.

Art. 26 Il rendiconto economico-finanziario regolarmente approvato dall'Assemblea, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro verbale delle assemblee, rimane affisso nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'assemblea. Successivamente ogni socio ne potrà prendere visione e chiederne copia facendo richiesta al presidente.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere utilizzati esclusivamente per attività sociali previste dallo statuto o per il

miglioramento della sede sociale;

Scioglimento dell'Associazione

Art. 27 Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Art. 28 In caso di scioglimento l'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al RUNTS (di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs 117/17), ad altra Associazione con finalità analoghe e conformi alle finalità dell'Associazione o a fini di pubblica utilità.

Disposizioni finali

Art. 29 Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto, si rimanda alla normativa vigente in materia.

All'originale firmato

ROBERTO BAGARELLO

DOTTOR CESARE BIONDO NOTAIO